



Documento di seduta

A9-0261/2023

8.9.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso
(COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Maria da Graça Carvalho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	60
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	62
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	63
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	79
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	85
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	86

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0147),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C90050-2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
 - vista la lettera della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0261/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 293 del 18.8.2023. pag. 138.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro globale ("REMIT") a tal fine. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia e proteggere efficacemente l'Unione ***dagli abusi*** di mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

aumentare ulteriormente la trasparenza e *rafforzare* le capacità di monitoraggio, *contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia e alla protezione dei consumatori*, e per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei potenziali casi transfrontalieri di abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale.

- (2) Gli strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:
- (i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
 - (ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o
 - (iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.
- (3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere adeguata per rispecchiare il regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o

¹ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi *dei prodotti energetici all'ingrosso* in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento. ***La Commissione dovrebbe essere in grado, mediante atti delegati, di precisare ulteriormente la definizione di informazione privilegiata. È opportuno che vi sia un punto di contatto presso l'Agenzia per gli operatori di mercato che desiderano chiarimenti per sapere se un'informazione specifica costituisce un'informazione privilegiata ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 e dei pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.***

- (4) Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) n. 596/2014, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 648/2012 e la direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.
- (5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali finanziarie e garanti della concorrenza.
- (6) Quando le informazioni non sono, o non sono più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia" ) le dovrebbe poter mettere a disposizione degli operatori di mercato e del pubblico ***in un formato accessibile*** al fine di contribuire a una migliore conoscenza del mercato. Ciò dovrebbe includere la possibilità per l'Agenzia di pubblicare informazioni sui mercati organizzati, sulle piattaforme per le informazioni privilegiate e sui meccanismi di segnalazione registrati conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in un'ottica di maggiore trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza in tali mercati.

(6 bis) Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di mettere a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, al fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Ciò contribuirà a creare la fiducia nel mercato e a promuovere lo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà le informazioni disponibili per scopi scientifici e ai fini della trasparenza, secondo modalità eque e trasparenti.

(6 ter) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1227/2011, per "operatore di mercato" si dovrebbe intendere una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL, che esegue operazioni in uno o più mercati energetici all'ingrosso. Tuttavia, se i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL non eseguono operazioni relative a prodotti energetici all'ingrosso, essi dovrebbero essere soggetti esclusivamente ai pertinenti obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

(6 quater) Gli operatori di mercato dovrebbero fornire all'Agenzia i dati relativi ai contratti per la fornitura di energia elettrica o gas naturale e i derivati relativi all'energia elettrica e al gas naturale, che possono comportare un'effettiva consegna fisica nell'Unione.

(7) I mercati organizzati che svolgono attività relative alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE devono essere debitamente autorizzati nel rispetto dei requisiti di tale direttiva.

(8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.

- (9) Il rispetto degli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la qualità dei dati ricevuti dall'Agenzia sono della massima importanza per garantire un monitoraggio efficace e l'individuazione di potenziali violazioni e conseguire così l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le differenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati sulle negoziazioni hanno ripercussioni negative sulla trasparenza, sulla protezione dei consumatori e sull'efficienza del mercato. È essenziale che le informazioni ricevute dall'Agenzia siano accurate e complete affinché questa possa svolgere efficacemente i suoi compiti e le sue funzioni. ***L'Agenzia dovrebbe contribuire a sua volta all'elaborazione di una strategia comune sui dati dell'energia dell'Unione.***
- (10) Occorre potenziare l'attuale sistema di segnalazione per migliorare il monitoraggio del mercato da parte dell'Agenzia e la completezza della raccolta dati. È opportuno ampliare i dati raccolti per colmare le lacune includendo i mercati accoppiati, i nuovi mercati di bilanciamento, i contratti per i mercati del bilanciamento, ***la capacità di trasmissione allocata esplicitamente e implicitamente*** e i prodotti con potenziale consegna nell'Unione. I mercati organizzati dovrebbero essere tenuti a fornire all'Agenzia l'insieme completo dei dati del book di negoziazione. ■
- (11) Le piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini di una pubblicazione efficace e tempestiva delle informazioni privilegiate. Dovrebbe essere obbligatorio ***per gli operatori di mercato*** pubblicare le informazioni privilegiate su piattaforme apposite al fine di agevolare la consultazione e migliorare la trasparenza. ***Gli operatori di mercato possono, solo in via aggiuntiva, continuare a utilizzare altri canali, compresi i siti web degli operatori di mercato, per divulgare le informazioni privilegiate, a condizione che sia garantita parità di condizioni in termini di tempestività e accessibilità.*** Per garantire la fiducia nelle IIP, esse dovrebbero essere autorizzate e registrate ***e i poteri di vigilanza dell'Agenzia sulle IIP dovrebbero essere estesi alla facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e di emettere comunicazioni pubbliche. Tuttavia, gli operatori di mercato non dovrebbero essere ritenuti responsabili né avere alcuna responsabilità in relazione all'obbligo di comunicare informazioni privilegiate, in caso di problemi tecnici temporanei delle IIP debitamente registrate e autorizzate o di eventuali errori di pubblicazione imputabili all'IIP, purché le informazioni siano state trasmesse all'IIP in tempo e utilizzando il formato richiesto.***

- (12) Al fine di razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione dei dati all'Agenzia, le informazioni dovrebbero essere fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati (RRM) la cui attività dovrebbe essere autorizzata dall'Agenzia. Gli RRM dovrebbero sempre rispettare le condizioni di autorizzazione e le norme in materia di protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe inoltre istituire un registro di tutti gli RRM registrati dell'Unione. ***L'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare tale autorizzazione in determinati casi. I poteri di vigilanza sugli RRM conferiti all'Agenzia dovrebbero essere estesi al fine di includere la facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e di emettere comunicazioni pubbliche.***
- (13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.
- (13 bis) Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato dovrebbero essere ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.***
- (14) Le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale hanno l'obbligo di segnalare le operazioni in presunta violazione delle disposizioni in materia di insider trading e manipolazione del mercato. Per aumentare la possibilità di perseguire tali violazioni, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale dovrebbero anche essere tenute a segnalare gli ordini sospetti e le potenziali inadempienze dell'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate. Coloro che forniscono accesso elettronico diretto, ***laddove non forniscano servizi di predisposizione a terzi***, e i fornitori di book di negoziazione condivisi ***non*** dovrebbero essere considerati persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale.
- (15) Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione prevede la possibilità di partecipazione di paesi terzi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione nel settore dell'energia elettrica. Poiché il gestore del market coupling utilizza un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto, è possibile che un ordine di compravendita emesso in un paese terzo che partecipa al coupling

unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione porti a un contratto di fornitura di energia elettrica con consegna nell'Unione. L'emissione di ordini di compravendita in paesi terzi partecipanti al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione che può portare a una consegna nell'Unione dovrebbe rientrare nella definizione di prodotto energetico all'ingrosso di cui al presente regolamento.

- (16) Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell'Unione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutti i ***pertinenti*** dati di mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL ***e il relativo parametro di riferimento***. La valutazione del prezzo ***e il relativo parametro di riferimento*** dovrebbero essere effettuati sulla base di tutte le ***pertinenti forniture di GNL nell'Unione***. È opportuno conferire all'Agenzia il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL ***nell'Unione***. Tutti questi operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all'Agenzia ***una distinta dei dati*** relativi al mercato del GNL. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas. ***È auspicabile che l'Agenzia riduca al minimo l'onere imposto agli operatori del mercato del GNL ottimizzando il processo di raccolta dei pertinenti dati tramite le fonti e i meccanismi di comunicazione esistenti a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011. Qualora l'Agenzia constati che un operatore di mercato del GNL non abbia trasmesso le informazioni richieste, dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.***
- (17) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento efficace per limitare la duplicazione dei compiti, promuovere la cooperazione e ridurre gli oneri imposti agli operatori di mercato. È pertanto opportuno prevedere una base giuridica chiara per tale delega. ***Qualora ciò non comporti oneri amministrativi eccessivi per gli operatori di mercato***, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter delegare compiti e responsabilità a un'altra autorità nazionale di regolamentazione ***o all'Agenzia, con la previa approvazione dei delegati***. Dovrebbe essere possibile introdurre condizioni specifiche e limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli operatori o dei gruppi di operatori di mercato transfrontalieri. Le deleghe dovrebbero essere guidate

dal principio dell'attribuzione di competenza all'autorità che si trova nella posizione migliore per intervenire sulla questione.

- (17 bis) Per migliorare l'efficacia delle autorità nazionali di regolamentazione e ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni, le norme sull'esercizio delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia devono garantire che siano evitati, per quanto possibile, i conflitti di interesse, in particolare in relazione all'esercizio di determinate funzioni.**
- (18) È necessario un quadro uniforme e più solido per prevenire la manipolazione del mercato e altre violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 negli Stati membri. Le sanzioni in caso di violazione del regolamento dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive e tenere conto del tipo di infrazione, nel rispetto del principio del *ne bis in idem*. **Allo stesso tempo, gli Stati membri sono in grado, tra l'altro, di prevedere sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, considerando che si tratta di uno strumento efficace nel settore finanziario.** Sanzioni amministrative, penalità di mora e misure di vigilanza sono elementi complementari di un regime efficace di applicazione delle norme. Una vigilanza armonizzata del mercato dell'energia all'ingrosso richiede un approccio coerente da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione, **che dovrebbero essere dotate di risorse finanziarie, umane e tecniche appropriate per svolgere adeguatamente i loro compiti.**
- (19) A oggi la vigilanza delle attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 1227/2011 e l'applicazione delle norme pertinenti sono di competenza degli Stati membri. I comportamenti di abuso di mercato sono di natura sempre più transfrontaliera e spesso interessano diversi Stati membri. L'azione di contrasto degli abusi di mercato transfrontalieri può porre problemi di competenza connessi all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione nella posizione migliore per portare avanti l'indagine.
- (20) I casi di abusi di mercato con molteplici elementi transfrontalieri e operatori di mercato stabiliti al di fuori dell'Unione sono particolarmente difficili anche dal punto di vista dell'applicazione delle norme. L'attuale assetto di vigilanza non è adeguato al livello auspicato di integrazione del mercato. Occorre rimediare all'assenza di un meccanismo che garantisca che siano prese le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza nei casi transfrontalieri, in cui l'azione congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia comporta attualmente modalità complesse e in cui coesistono più regimi di

vigilanza. Per questo tipo di casi di abuso di mercato è ■ necessario istituire un regime di vigilanza e di indagine efficiente ed efficace che, date le caratteristiche di dimensione unionale, non può essere lasciato all'azione isolata degli Stati membri, ***in particolare se le autorità nazionali di regolamentazione non stanno già intervenendo.***

(21) Le indagini sulle violazioni del presente regolamento aventi una dimensione transfrontaliera dovrebbero seguire una procedura uniforme a livello dell'Unione. La complessità dei casi transfrontalieri e la necessità di dedicarvi risorse sufficienti richiedono il coinvolgimento dell'Agenzia, in particolare in un mercato dell'energia più integrato. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia ha acquisito una notevole esperienza nel monitoraggio e nella raccolta di dati sui mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione per garantirne l'integrità e la trasparenza. Forte di questa esperienza, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini per contrastare le violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011, ***anche nominando un funzionario indipendente incaricato delle indagini all'interno dell'Agenzia, al quale viene conferito il potere di svolgere ispezioni in loco, richiedere informazioni e condurre interviste.*** Essa dovrebbe svolgere tali indagini in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione al fine di sostenere e integrare le loro attività di applicazione delle norme. Analogamente, se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione competenti dovrebbero cooperare per coadiuvare l'Agenzia nelle sue indagini.

(21 bis) Per adempiere ai nuovi obblighi ad essa attribuiti, in particolare quelli relativi ai poteri di indagine e sanzionatori rafforzati nei casi transfrontalieri, l'Agenzia dovrebbe disporre di un organico adeguato e dovrebbe avere la capacità di assumere personale aggiuntivo, ove necessario.

(22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone ***sottoposte alle*** indagini dell'Agenzia siano

pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

- (23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione *dei regolamenti (UE) n. 596/2014*, (UE) n. 600/2014 e **■** (UE) n. 648/2012 *e della direttiva 2014/65/UE* per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.";

(b) all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

"L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano **■** informazioni e dati pertinenti su base regolare, almeno trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 **■** che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.";

(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia garantisce che l'Agenzia svolga i compiti che le sono assegnati dal presente regolamento conformemente al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 713/2009 e che l'Agenzia disponga di personale adeguato e della capacità di assumere personale supplementare, se necessario, per adempiere ai nuovi obblighi ad essa attribuiti.";

(2) L'articolo 2 è così modificato:

(a) *al* punto 1), secondo comma, è *inserita* la lettera **■** seguente:

"c bis) le informazioni trasmesse da un *operatore di mercato*, o da altre persone che

agiscono per **■** conto *dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato* e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso *dell'operatore di mercato*, aventi un carattere preciso e concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso.";

(b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente *punto* riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del *presente punto*, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un *operatore di mercato* ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni *per concludere un'operazione inerente a un prodotto energetico all'ingrosso o emettere un ordine di compravendita di un tale prodotto.*

Ai fini del presente punto, un'informazione che ha un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso, o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso, è considerata essere correlata, direttamente o indirettamente, al prodotto energetico all'ingrosso.";

(c) al punto 2), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"2) per "manipolazioni del mercato" s'intendono:

a) la conclusione di qualsiasi operazione *o* l'emissione, *la modifica o il ritiro* di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso *o infrastrutture pertinenti* che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

o";

(d) al punto 2), è aggiunta la lettera c) seguente, preceduta dalla parola "o" alla fine della lettera b):

"c) la trasmissione di informazioni false o tendenziose o la comunicazione di dati falsi o tendenziosi in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o tendenziosi, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un indice di riferimento.";

(e) alla fine del punto 2) è aggiunto il comma seguente:

"La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica *o*,

in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, **di una persona fisica** che **partecipa** alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;"

(f) al punto 4), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"4) "prodotti energetici all'ingrosso", i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

a) i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, **compreso il GNL**, la cui consegna avviene nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas naturale, cui può conseguire la consegna nell'Unione, **a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero**;

a bis) i contratti e i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica e di gas naturale nell'Unione;"

(f bis) al punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i derivati riguardanti l'energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione o i derivati riguardanti l'energia elettrica o il gas naturale cui può conseguire la consegna nell'Unione, a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;"

(g) il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, **i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL**, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso; "

(h) è inserito il nuovo punto 8 bis) seguente:

"8 bis) "persona che predisporre o esegue operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;"

(i) è inserito il nuovo punto 10 bis) seguente:

"10 bis) "l'Agenzia", l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i

regolatori nazionali dell'energia (ACER);";

(j) sono aggiunti i punti seguenti:

- "16) "meccanismo di segnalazione registrato" o "RRM" (registered reporting mechanism), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per **comunicare o** segnalare all'Agenzia, **per proprio conto o** per conto degli operatori di mercato, le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali **quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014;**
- 17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;
- 18) "negoziiazione algoritmica", la negoziazione, **inclusa la negoziazione ad alta frequenza**, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziiazione delle operazioni eseguite;
- 19) "accesso elettronico diretto", un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente al mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una

siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

- 20) "mercato organizzato" o "**OMP**", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque **altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;**
- 20 bis) "book di negoziazione", tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti sui mercati organizzati, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati, nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;**
- 21) "negoziazione di GNL", **la conclusione di qualsiasi operazione, tra cui gli ordini di compravendita su un mercato organizzato, o qualunque altra misura relativa alla** compravendita di GNL:
- a) che **specifica** la consegna **fisica** nell'Unione;
 - b) cui consegue la consegna nell'Unione; o
 - c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;
- 22) "dati di mercato del GNL", registrazioni di **■** operazioni, **ordini di compravendita e di qualsiasi altra azione relativa alla compravendita di GNL**, corredate delle corrispondenti informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione;
- 23) "operatore di mercato del GNL", **un operatore di mercato che sia** una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;
- 24) "valutazione del prezzo del GNL", determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;
- 25) "parametro di riferimento **■**", **qualsiasi indice determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula a uno o più prodotti energetici all'ingrosso sottostanti, o sulla base del loro valore, compresi i prezzi stimati, in riferimento al quale è determinato l'importo pagabile nell'ambito di un**

prodotto energetico all'ingrosso o di un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso, o il valore di un prodotto energetico all'ingrosso.";

(3) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

"È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine, **la creazione di legami o dipendenze tra ordini o qualsiasi altra azione relativa alla conclusione di operazioni o all'emissione di ordini**, concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.";

(4) L'articolo 4 è così modificato:

(-a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni privilegiate";

(a) al paragrafo 1 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido **a dette informazioni**, anche attraverso interfacce chiare di programmazione delle applicazioni ■ e una valutazione completa, corretta e tempestiva **di tali** informazioni da parte del pubblico.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, **costituisce una** comunicazione ■ efficace ma non necessariamente **una comunicazione tempestiva e pubblica** ai sensi del paragrafo 1.

4 bis. L'Agenzia istituisce un punto di contatto per gli operatori di mercato che cerca di chiarire se un'informazione specifica costituisce o meno un'informazione privilegiata ai sensi del presente regolamento.

L'Agenzia sviluppa e gestisce una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate comunicate a norma del

paragrafo 1.”;

(5) è inserito l'articolo 4 bis seguente:

"Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP)

1. Le IIP si registrano presso l'Agenzia. **Esse svolgono** la propria attività solo dopo che l'Agenzia ha valutato se **soddisfano** i requisiti del presente articolo e **dopo che le ha autorizzate** a svolgerla. Il registro delle IIP è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali **esse sono autorizzate**. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità delle IIP al presente regolamento. Se l'Agenzia ha revocato la registrazione a norma del paragrafo 5, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della revoca.

1 bis. Le IIP che sono state autorizzate come servizi di informazione registrati a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e che sono incluse nell'elenco delle IPP dell'Agenzia al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] sono considerate conformi al presente articolo e registrate come IIP, fino a quando l'Agenzia non avrà adottato una decisione sull'autorizzazione di tali IIP conformemente al presente articolo.

2. Le IIP adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, **e senza indebito ritardo**, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono messe a disposizione **e sono facilmente accessibili** a tutti gli effetti **su un sito web** gratuitamente. Le IIP diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti.

3. Le informazioni privilegiate **che sono** rese pubbliche dalle IIP **a norma del** paragrafo 2 indicano quantomeno gli aspetti seguenti secondo il tipo di informazione privilegiata:

(a) l'identificativo del messaggio e lo stato dell'evento;

- (b) la data di pubblicazione, l'ora, l'inizio e la fine dell'evento;
- (c) il nome e l'identificazione dell'operatore di mercato;
- (d) la zona di offerta o di bilanciamento interessata;

(d bis) il tipo di informazione (ad esempio indisponibilità, previsioni, uso effettivo); e

(d ter) se del caso:

- i)** il tipo di indisponibilità e il tipo di evento;
- ii)** l'unità di misura;
- iii)** la capacità indisponibile e disponibile, e la capacità installata o tecnica;
- iv)** **se la capacità installata o tecnica non è disponibile**, il motivo dell'indisponibilità;
- v)** il tipo di combustibile;
- vi)** l'attivo interessato o l'unità interessata e il relativo codice identificativo.

4. L'IIP adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'IIP che operi anche come gestore od operatore di mercato tratta tutte le informazioni privilegiate raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

L'IIP adotta efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. L'IIP mantiene risorse adeguate e si dota di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi ■ .

L'IIP, **unitamente agli operatori di mercato**, si avvale di **un meccanismo** che **permette** di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, identificare omissioni ed errori palesi e chiedere **di ricevere una versione corretta** di **tali** segnalazioni ■ .

4 bis. Qualora l'Agenzia constati che un'IIP ha violato i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 del medesimo, adotta una o più delle misure previste all'articolo 13 quinquies quater.

5. L'Agenzia può revocare *l'autorizzazione dell'IIP e rimuoverla dal registro* qualora *tale IIP*:
- (a) non usi l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
 - (b) abbia ottenuto la registrazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - (c) non soddisfi *più i requisiti per l'autorizzazione di cui al presente articolo*;
 - (c bis) non abbia posto fine all'infrazione a norma del paragrafo 4 bis*;
 - (d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

In caso di una decisione di questo tipo, l'Agenzia indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Agenzia e di chiederne il riesame da parte della Corte di giustizia, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942. L'Agenzia può altresì definire obblighi al fine di consentire il monitoraggio della conformità alla decisione.

Se revoca l'autorizzazione di una IIP a norma del presente paragrafo, l'Agenzia la rimuove dal registro.

Per garantire la continuità dei servizi che fornisce, l'IIP cui sia stata revocata la registrazione informa tutti i pertinenti operatori del mercato e, in consultazione con essi, provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altre IIP. L'Agenzia fissa un periodo ragionevole per tale sostituzione regolare, tenendo conto delle pertinenti specificità dell'IIP in questione.

L'Agenzia notifica immediatamente all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'IIP è stabilita *qualsiasi* decisione di revoca *dell'autorizzazione dell'IIP a norma del primo comma e ne informa gli operatori del mercato.*

6. La Commissione *adotta* atti *delegati conformemente all'articolo 20 al fine integrare il presente regolamento precisando*:

- (a) i mezzi con i quali le IIP *devono* conformarsi agli obblighi in materia di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 2;
- (b) il contenuto *e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente* delle informazioni privilegiate pubblicate a norma *dei paragrafi 2 e 3*, al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;
- (c) i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione *dei paragrafi 4 e 5*.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

(6) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Negoziazione algoritmica

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.
2. L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica alle autorità nazionali di regolamentazione *dello* Stato membro *in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1*, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro *in cui* l'operatore di

mercato *è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1*, può prescrivere che *detto operatore* fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 *del presente articolo* siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti *alle questioni descritte* nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

3. L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un mercato organizzato lo notifica alle autorità competenti *dello* Stato membro *in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1*, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro *in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1*, può prescrivere che *detto operatore* fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli *del rischio* di cui al paragrafo 1 *del presente articolo* e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE. *Le disposizioni del presente articolo relative alla negoziazione algoritmica non si applicano ai settori di attività dei gestori dei sistemi di trasmissione che utilizzano l'automazione, ad esempio l'attivazione dell'energia di bilanciamento, nella misura in cui tali processi automatizzati sono trattati dal regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione²;*

(6 bis) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

² *Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).*

- "1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 al fine di:**
- (a) allineare le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti disposizioni legislative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;**
 - (b) aggiornare tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;**
 - (c) precisare ulteriormente la nozione di informazione privilegiata, anche per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco non esaustivo delle tappe intermedie pertinenti in un processo prolungato nei casi in cui, di per sé, le informazioni soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), e in quali casi devono essere comunicate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1;**
 - (d) stilare un elenco di esempi di comportamenti di manipolazione del mercato che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento; e**
 - (e) stabilire, tenendo conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso."**

(7) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.";

(7 bis) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte nel quadro del presente regolamento e sull'attuazione e l'applicazione del medesimo, e la mette a disposizione del pubblico. In tali relazioni l'Agenzia valuta, tra l'altro, l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione, e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e

procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se, ai fini di un'accresciuta trasparenza del mercato, sia opportuna l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.";

(8) sono inseriti i nuovi articoli da 7 bis a 7 quinquies seguenti:

"Articolo 7 bis

Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica **■** una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL *e un parametro di riferimento*. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni, *anche sulla base della comunicazione dei dati di mercato del GNL conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 bis bis*. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

1 bis. Ai fini della produzione e della pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento, l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme in relazione a:

- (a) la definizione della produzione e la pubblicazione delle valutazioni dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento;*
- (b) la valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e la metodologia per i parametri di riferimento dell'Agenzia.*

Essi tengono conto degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, per quanto riguarda la comunicazione dei dati di mercato del GNL.

■

Articolo 7 quater

Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di

mercato del GNL *come previsto all'articolo 8, paragrafo 1 bis bis, a titolo gratuito, mediante i canali di comunicazione stabiliti dall'Agenzia e* conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 **■**, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL **■**.

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL all'Agenzia, nonché i tempi della pubblicazione della valutazione ■ dei prezzi del GNL di cui all'articolo 7 bis. ■*
3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti *riguardo a:*
 - (a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e
 - (b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.

3 bis. Qualora constati che un partecipante al mercato del GNL, o una persona o un'autorità elencata all'articolo 8, paragrafo 4, lettere da b) a f), per suo conto, non ha trasmesso le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia può adottare una o più delle misure di cui all'articolo 13 quinquies quater.

■

(8 bis) è inserito l'articolo 7 quinquies bis seguente:

"Articolo 7 quinquies bis

Qualità dei dati di mercato del GNL

1. *I dati di mercato del GNL comprendono:*

- (a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto/vendita;*
- (b) parte che segnala i dati;*
- (c) prezzo dell'operazione;*
- (d) quantitativi oggetto del contratto;*
- (e) valore del contratto;*
- (f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;*
- (g) condizioni di consegna;*
- (h) punti di consegna;*
- (i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:*
 - i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;*
 - ii) data e ora dell'operazione;*
 - iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;*
 - iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'Agenzia.*

2. *L'operatore di mercato del GNL fornisce all'Agenzia i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:*

- (a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;*
- (b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;*
- (c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;*
- (d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'Agenzia quale figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;*

(e) *se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.*

3. *L'Agenzia emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento.";*

(9) L'articolo 8 è così modificato:

(-a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli operatori di mercato o una persona o un'autorità elencata al paragrafo 4, lettere da b) a f), che agisce per loro conto, forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Una volta che le informazioni richieste sono state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.";

(a) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

*"1 bis. Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni **sui mercati dell'energia all'ingrosso**, compresi gli ordini di compravendita, effettuate, concluse o eseguite in mercati organizzati, **qualora un operatore di mercato negozi attraverso un mercato organizzato, tali mercati organizzati, o i soggetti terzi che agiscono per loro conto, mettono a disposizione dell'Agenzia i book di negoziazione, a norma delle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, adempiendo per conto degli operatori di mercato gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

*1 bis bis. **Gli operatori di mercato del GNL e qualsiasi altra persona o***

autorità per loro conto, come indicato al paragrafo 4, lettere da b) a f) del presente articolo, forniscono sistematicamente all'Agenzia un registro dei dati di mercato del GNL, conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.";

(c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.";

(d) il paragrafo 4 è così modificato:

(-i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini dei paragrafi 1 e 1bis, le informazioni sono fornite:"

(i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

(d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;

(ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

"Le informazioni sono fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati.";

(e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli operatori di mercato trasmettono **all'Agenzia** e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti,

unitamente alle informazioni privilegiate rese pubbliche ai sensi dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.";

(10) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate ***all'Agenzia*** a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti. Gli operatori di mercato residenti o stabiliti in un paese terzo si registrano ***presso l'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro in cui hanno dichiarato di avere una sede o da cui svolgono le loro attività principali. Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, tale ufficio, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro o dell'Agenzia, fornisce l'accesso alle informazioni richieste relative alle attività dell'operatore di mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione.***”;

10 bis) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. ***Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica entro il 29 giugno 2012. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso al registro europeo. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia mette a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti, purché non siano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.***”;

(11) è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

1. L'attività di RRM è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia conformemente al presente articolo.

L'Agenzia autorizza le parti a fungere da RRM se:

- (a) l'RRM è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e
- (b) l'RRM soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

L'Agenzia autorizza un'entità a fungere da RRM entro un periodo di tempo ragionevole e, nella misura del possibile, entro tre mesi dalla ricezione della domanda completa. L'autorizzazione ■ è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente all'RRM di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.

Gli RRM che sono state autorizzati a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e che sono inclusi nell'elenco degli RRM dell'Agenzia il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] sono considerati conformi al presente articolo e registrati come RRM, fino a quando l'Agenzia non avrà adottato una decisione sull'autorizzazione di tali RRM conformemente al presente articolo.

L'RRM autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni di autorizzazione di cui al presente articolo. L'RRM autorizzato notifica immediatamente ***all'Agenzia*** ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.

L'Agenzia istituisce un registro degli ■ RRM nell'Unione. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali gli RRM sono autorizzati. ***Il registro*** è aggiornato regolarmente. ■ .

2. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità degli RRM al presente regolamento. A tal fine gli RRM ***forniscono*** all'Agenzia , ***su richiesta di quest'ultima, una relazione*** sulle loro attività.
3. Gli RRM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all'articolo 8 il ***prima*** possibile e, ***in ogni caso*** non oltre quanto stabilito negli atti ***delegati*** adottati in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo.

Gli RRM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'RRM che sia anche un

mercato organizzato o un operatore di mercato tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

Gli RRM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza. Gli **RRM** mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi **a norma degli** atti di esecuzione adottati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6.

Gli RRM, **unitamente agli operatori di mercato, si avvalgono di un meccanismo che permette** di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verificano tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere **di ricevere una versione corretta di tali** segnalazioni.

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettono loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'Agenzia segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

3 bis. Qualora l'Agenzia constati che un RRM ha violato i paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, adotta una o più delle misure previste all'articolo 13 quinquies quater.

4. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'RRM qualora questo:
- (a) non usi l'autorizzazione entro 18 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi precedenti;
 - (b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - (c) non soddisfi più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
 - (d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

In caso di una decisione di questo tipo, l'Agenzia indica il diritto di impugnare la

decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Agenzia e di chiederne il riesame da parte della Corte di giustizia, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942. L'Agenzia può altresì definire obblighi al fine di consentire il monitoraggio della conformità alla decisione.

Se revoca l'autorizzazione di un RRM a norma del presente paragrafo, l'Agenzia lo rimuove dal registro.

Per garantire la continuità dei servizi che fornisce, l'RRM cui sia stata revocata la registrazione informa tutti i pertinenti operatori del mercato e, in consultazione con essi, provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altri RRM. L'Agenzia fissa un periodo ragionevole per tale sostituzione regolare, tenendo conto delle pertinenti specificità dell'RRM in questione.

L'Agenzia, se del caso, notifica immediatamente all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'RRM è stabilito la decisione di revoca dell'autorizzazione dell'RRM *ai sensi del primo comma.*

5. La Commissione *adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine integrare il presente regolamento precisando:*
- (a) i mezzi con i quali gli RRM *devono* conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e
 - (b) i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(12) L'articolo 10 è così modificato:

- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. *L'Agenzia* stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta dette autorità.”;

(b) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali, EUROFISC e altre autorità *nazionali* competenti. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e dette parti.

b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1.”;

(c) è inserito il paragrafo 2 bis seguente: "2 bis.

"2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 bis solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.";

(13) L'articolo 12 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali ed EUROFISC, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10 e mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni, anche in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’Agenzia sviluppa e mantiene un centro di riferimento per le informazioni sui dati di mercato dell’energia all’ingrosso dell’Unione. Fatto salvo l’articolo

17, l'Agenzia *rende pubbliche parti delle* informazioni di cui dispone *in un formato accessibile, comprese le informazioni riguardanti le negoziazione dei contratti sull'energia all'ingrosso fuori borsa, gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza*, purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. *L'Agenzia può pubblicare informazioni su OMP, IIP o RRM in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, esclusi gli elementi commerciali sensibili.*

L'Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell'interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell'energia.

L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a metterle a disposizione del pubblico.

L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con le autorità di vigilanza di paesi terzi e organizzazioni internazionali che possono fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.";

(14) L'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e degli obblighi di cui agli articoli 4, **7 quater**, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento **■**, indipendentemente dal luogo in cui è

residente o stabilito l'operatore di mercato registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, che compie gli atti.

Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri possono essere esercitati:

- (a) direttamente;
- (b) in collaborazione con altre autorità; ■
- (c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti; o

c bis) a seguito di una raccomandazione dell'Agenzia.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).";

b) sono aggiunti i paragrafi ■ seguenti:

“3. Al fine di **contrastare** le violazioni del ■ presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può, **in stretta e attiva cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione competenti**, svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 13 bis a 13 **quinquies quater**, in conformità di detti articoli.

3 bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3, l'Agenzia tiene conto delle indagini già in corso o svolte in relazione agli stessi atti da un'autorità nazionale di regolamentazione a norma del presente regolamento. L'Agenzia tiene altresì conto dell'impatto transfrontaliero dell'indagine.

4. L'Agenzia **esercita** i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui

agli articoli 3 e 5 se:

- (a) sono in corso o sono stati compiuti atti *correlati all'accusa* che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno *due* Stati membri; ■
- (b) sono in corso o sono stati compiuti atti *correlati all'accusa* che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno uno Stato membro e almeno una delle persone fisiche o giuridiche che compiono o hanno compiuto tali atti è residente o stabilita *in un altro Stato membro o in* un paese terzo ma registrata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; ■
- (c) l'autorità nazionale di regolamentazione competente *non ha debitamente motivato il suo rifiuto* di soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5, *nei casi in cui vi sia una dimensione transfrontaliera*; o
- (d) *su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione competente, per quanto riguarda gli atti che, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), hanno una dimensione transfrontaliera.*

4 bis. L'Agenzia esercita i propri poteri per garantire l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 4 quando l'obbligo di pubblicazione è legato a informazioni privilegiate che possono incidere significativamente sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.

- 5. L'Agenzia *esercita* i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 se le persone predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno *due* Stati membri.

-
- 7. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi *4, 4bis e 5 del presente articolo*, l'Agenzia redige

una relazione. La relazione è pubblicata tenendo conto degli obblighi di riservatezza. Se l'Agenzia conclude che si è verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede che la violazione sia punita conformemente all'articolo 18. L'Agenzia **fornisce alle autorità nazionali di regolamentazione competenti la relazione completa e il fascicolo contenente tutti gli elementi a carico e a discarico pertinenti alla relazione e può chiedere** un certo seguito alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, **compresi, se del caso, suggerimenti in merito alle misure che potrebbero essere prese in considerazione dalle autorità nazionali competenti** e, se necessario, informa la Commissione.

7 bis. L'Agenzia presenta periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le relazioni che ha elaborato, in forma aggregata, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(15) sono inseriti i seguenti articoli **■** :

"Articolo 13 bis

Ispezioni in loco da parte dell'Agenzia

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione **e in coordinamento** con le autorità competenti dello Stato membro interessato.
2. Per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, l'Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali delle persone oggetto dell'indagine. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso **alle persone oggetto dell'indagine**.
3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6 e possono esercitare tutti i poteri di cui al presente articolo. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, le proprietà e i libri e la documentazione per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

4. Con debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui l'ispezione deve essere svolta. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato ***che non sta per iniziare o non è in procinto di svolgere un'ispezione nei locali della persona oggetto dell'indagine; in tal caso invita l'Agenzia a prendervi parte. Le autorità nazionali rispondono all'avviso dell'Agenzia il prima possibile.***
5. I funzionari e altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione.
6. Le persone di cui al presente articolo si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) 2019/942 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.
7. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
8. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e

8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

10. Se l'Agenzia richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 9 l'autorità giudiziaria nazionale verifica che:

- (a) la decisione dell'Agenzia sia autentica; e
- (b) le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 ter

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma del presente regolamento. Nella richiesta l'Agenzia:

- (a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- (b) dichiara la finalità della richiesta;
- (c) specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;
- (d) stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
- (e) informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.

2. Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1, indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei

ricorsi dell'Agenzia e di chiederne il riesame da parte della Corte di giustizia, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

3. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti forniscono le informazioni richieste. Dette persone sono pienamente responsabili della completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.

3 bis. Se i gestori dei sistemi ritengono che le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento possano compromettere l'adempimento dei loro compiti, in particolare quello relativo a un bilanciamento efficiente del sistema, possono opporsi alla divulgazione di tali informazioni. Il gestore del sistema interessato fornisce debita motivazione della sua obiezione. Sulla base delle informazioni fornite dal gestore del sistema, l'Agenzia determina se l'obiezione sia giustificata.

4. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, ***l'Agenzia*** o l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, anche imponendo sanzioni conformemente al diritto nazionale applicabile. ***L'Agenzia può inoltre adottare una o più delle misure di cui all'articolo 13 quinquies quater.***
5. Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.
6. L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri ***interessati***.

Articolo 13 quater

Garanzie procedurali

1. L'Agenzia svolge ispezioni in loco e richiede informazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali degli operatori di mercato, tra cui:
 - (a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;
 - (b) il diritto di essere assistiti da una persona di loro scelta;

- (c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;
 - (d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano;
 - (e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.
2. L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro l'operatore di mercato, svolge le ispezioni in loco e richiede informazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.
 3. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco e richiede informazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 13 quater bis

Potere di raccogliere dichiarazioni

1. *Per l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati dal presente regolamento, l'Agenzia può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta allo scopo di raccogliere informazioni relative all'oggetto di un'indagine.*
2. *Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali di un'impresa, l'Agenzia ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'audizione. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro possono assistere i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'Agenzia a svolgere l'audizione.*

Articolo 13 quinquies

Assistenza reciproca

■ Per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le autorità nazionali *competenti* e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca *nel corso delle indagini*.

Articolo 13 quinquies bis

Compiti del funzionario incaricato delle indagini

1. *Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'Agenzia ha ragionevoli motivi per sospettare la possibile esistenza di fatti suscettibili di costituire una violazione nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi 4, 4*

bis e 5, l'Agenzia nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato di condurre indagini al riguardo. Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Agenzia non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza della persona interessata e svolgere i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'Agenzia.

- 2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulla presunta violazione tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell'indagine e invia all'Agenzia un fascicolo completo sull'esito delle indagini. Per lo svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può esercitare i poteri di svolgere ispezioni in loco, richiedere informazioni e raccogliere dichiarazioni conformemente agli articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater e 13 quater bis. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'Agenzia nel quadro delle sue attività di vigilanza.*
- 3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell'indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.*
- 4. Quando trasmette all'Agenzia il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.*

Articolo 13 quinquies ter

Processo decisionale

- 1. Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e dopo aver sentito le persone oggetto dell'indagine, l'Agenzia decide se sono state commesse una o più violazioni nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi*

4, 4 bis e 5, e in tal caso impone una o più delle misure di cui all'articolo 13 quinquies quater.

- 2. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'Agenzia, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.*
- 3. L'Agenzia si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato.*

Articolo 13 quinquies quater

Misure di esecuzione dell'Agenzia

- 1. Se l'Agenzia constata una violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 7 quater, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 13 ter, paragrafi 1 e 3, e in conformità dell'articolo 13, paragrafi 4, 4 bis e 5, adotta una o più delle seguenti misure:*
 - (a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;*
 - (b) diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici; o*
 - (c) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.*
- 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive. Esse sono fissate tenendo conto della gravità del caso, dell'attività cui si riferisce la violazione e della capacità economica della persona fisica o giuridica interessata.*
- 3. L'Agenzia notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità nazionali di regolamentazione e alla Commissione. L'Agenzia rende altresì pubbliche tali misure sul proprio sito web.*
- 4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:*

- (a) *criteri dettagliati e una metodologia dettagliata per fissare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento;*
- (b) *procedure per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.*

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 1° marzo 2024.

Articolo 13 quinquies quinquies

Diritti della difesa e revisione delle decisioni dell'Agenzia

1. *L'Agenzia basa tutte le misure di cui all'articolo 13 quinquies quater su conclusioni sulle quali le persone oggetto del procedimento hanno avuto modo di esprimersi.*
2. *Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto dell'indagine. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Agenzia.*
3. *Le misure di cui all'articolo 13 quinquies quater del presente regolamento sono conformi agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.";*

(16) l'articolo 15 è così modificato:

"Articolo 15

Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale

1. Le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso avvertono immediatamente, ***al massimo entro quattro settimane dal verificarsi dell'evento sospetto***, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, ***inoltrati presso o al di fuori di una sede di negoziazione***, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, ***configurino*** una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.

2. *Le persone che eseguono operazioni a titolo professionale a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 che eseguono altresì operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso che non sono strumenti finanziari avvertono immediatamente, al massimo entro quattro settimane dal verificarsi dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di una sede di negoziazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, configurino una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.*
3. Le persone *di cui ai paragrafi 1 e 2* istituiscono e mantengono provvedimenti, *sistemi* e procedure efficaci per:
 - (a) individuare *potenziali* violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;
 - (b) garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente;

(b bis) prevenire, individuare e segnalare ordini e operazioni sospetti.
4. *Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale. La segnalazione è inviata alla competente autorità di detto Stato membro.*
5. *Entro il 31 dicembre 2023 e successivamente ogni anno, l'Agenzia, in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, elabora e pubblica una relazione sull'attuazione del presente articolo, in particolare in merito agli aspetti seguenti:*
 - (a) *la vigilanza dei provvedimenti, dei sistemi e delle procedure per l'individuazione di attività sospette e la segnalazione di operazioni sospette;*
 - (b) *la vigilanza delle persone che predispongono operazioni a titolo professionale in merito ai loro sistemi e provvedimenti per l'individuazione di attività sospette e la segnalazione di operazioni sospette;*

- (c) *la risposta alla scarsa qualità della segnalazione e alla mancata segnalazione di operazioni sospette e la segnalazione al riguardo, nonché le relative attività in materia di esecuzione e sanzioni;*
- (d) *l'analisi delle operazioni sospette e la relativa segnalazione;*
- (e) *lo scambio transfrontaliero riguardo alle operazioni sospette e relativa segnalazione;*
- (f) *le risorse per la vigilanza nel quadro del presente articolo.";*

(17) l'articolo 16 è così modificato:

(-a) *al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"L'Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, nonché indicatori non esaustivi relativi all'insider trading e alla manipolazione del mercato di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5, come opportuno.";

(a) al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali di uno Stato membro *istituiscono* idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza. *Tali forme di cooperazione garantiscono che le segnalazioni di possibili violazioni del presente regolamento siano trattate in tempi adeguati per consentire un'indagine appropriata.*";

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il terzo comma seguente:

"Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione definitiva *in cui venga accertata* una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione informano l'Agenzia e le forniscono una sintesi del caso *in una lingua dello Stato membro interessato nonché, per quanto possibile, in inglese. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le loro decisioni definitive all'Agenzia entro sette giorni dalla loro adozione.* L'Agenzia *pubblica tali decisioni*

sul proprio sito web in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati e tiene un elenco pubblico di tali decisioni **■**, nel quale sono indicati la data della decisione, il nome *della persona fisica o giuridica oggetto della decisione, la disposizione* del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione applicata.

■ ”;

(b bis) *al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le autorità nazionali di regolamentazione trattano le segnalazioni di possibili violazioni del presente regolamento entro un termine massimo di un anno e informano l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro e l'Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che riguardano strumenti finanziari soggetti all'articolo 9 di tale direttiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro;";

(c) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed EUROFISC qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.";

(18) sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter seguenti:

"Articolo 16 bis

Delega di compiti e responsabilità

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato *e solo se ciò non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori di mercato*, possono delegare compiti e responsabilità all'Agenzia o *a un'altra autorità nazionale* di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione

sottoscrivano ■ accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato.

L'Agenzia può stimolare e facilitare la delega di compiti e responsabilità tra autorità nazionali di regolamentazione competenti individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

La delega di compiti e responsabilità comporta la riassegnazione delle competenze previste dal presente regolamento. L'ordinamento giuridico dello Stato membro dove ha sede il delegato disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione **notificano all'Agenzia** **gli** accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.
3. L'Agenzia può **pubblicare** un parere **su un** accordo di delega previsto **notificato a norma del paragrafo 2** entro un mese dalla data **di ricezione della notifica**.
4. L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 16 ter

Orientamenti e raccomandazioni

1. Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli **3, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 8, 9 e 9 bis.** ***Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato sono incoraggiati a compiere ogni sforzo necessario per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.***

2. L'Agenzia effettua, **entro un termine adeguato e realistico, opportune** consultazioni pubbliche **con tutti gli operatori di mercato pertinenti** sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

4. Entro **tre** mesi dalla formulazione di un orientamento o di una raccomandazione **a norma del paragrafo 1**, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione conferma **all'Agenzia** se **è conforme o intende conformarsi a uno specifico orientamento o a una specifica raccomandazione**. Qualora non sia conforme o non intenda conformarsi, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia indicando il motivo.

5. L'Agenzia rende noto che l'autorità nazionale di regolamentazione non è conforme o non intende conformarsi all'orientamento **specifico** o alla raccomandazione **specificata**. L'Agenzia può anche decidere di rendere pubblici i motivi adottati dall'autorità nazionale di regolamentazione per **tale** mancata conformità. **L'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere all'Agenzia di non rendere pubbliche tali informazioni qualora ciò possa compromettere l'esercizio dei compiti dell'autorità nazionale di regolamentazione. L'Agenzia decide se rendere pubbliche o meno le informazioni.** L'autorità nazionale di regolamentazione **interessata** riceve notifica preventiva di tale pubblicazione.

6. Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione, gli operatori di mercato **notificano all'Agenzia** se si conformano **all'orientamento specifico o alla raccomandazione specifica. Su richiesta dell'Agenzia, gli operatori di mercato forniscono le loro motivazioni in merito a tale notifica in maniera chiara e dettagliata.**

7. L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942.";

(19) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio

delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell'Unione.";

(20) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità dell'infrazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Fatti salvi eventuali sanzioni penali e i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

Entro il 1° giugno 2025 la Commissione valuta l'efficacia dell'introduzione di sanzioni penali da parte degli Stati membri per casi intenzionali e gravi di abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la valutazione è seguita da una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e al principio del *ne bis in idem*, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle seguenti sanzioni amministrative e misure amministrative in caso di violazione del presente regolamento:

(a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

- (b) restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (c) diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici;
 - (d) adozione di una decisione che imponga penalità di mora;
 - (e) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie;
- nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

- i. il 15 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;
- ii. il 2 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;
- iii. l'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9;

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

- i. 5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;
- ii. 1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;
- iii. 500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatta salva la lettera e), l'importo della sanzione non supera il 20 % del fatturato annuale della persona giuridica interessata nell'esercizio precedente. Nel caso delle persone fisiche, l'importo della sanzione non supera il 20 % del reddito annuo nell'anno civile precedente. Qualora la persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

- 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa rendere pubbliche le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3 bis. Entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento

modificativo] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le sanzioni per la violazione delle norme dell'Unione siano previste e siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.";

(20 bis) l'articolo 20 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7 bis, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 5, e all'articolo 13 quinquies quater, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7 bis, paragrafo 1 ter, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 5, e all'articolo 13 quinquies quater, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 bis, paragrafo 1 ter, dell'articolo 7 quater, paragrafo 2, dell'articolo 9 bis, paragrafo 5, o dell'articolo 13 quinquies quater, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in

cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(20 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

Relazione e riesame

Entro il 1° giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni la Commissione, in consultazione con i portatori di interessi, valuta l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sul comportamento del mercato, gli operatori di mercato, la liquidità, gli obblighi di segnalazione, tra l'altro sui dati di mercato del GNL e il livello degli oneri amministrativi per gli operatori di mercato, compresi i potenziali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori di mercato, nonché i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione elabora una relazione e la presenta senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

(1) all'articolo 6, il paragrafo 8 è soppresso;

(2) all'articolo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) svolge e coordina le indagini in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.";

(2 bis) all'articolo 12, è aggiunta la lettera seguente:

"d) ha il potere di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 7 quater, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 13 ter, paragrafi 1 e 3, in conformità

dell'articolo 13 paragrafi 4, 4 bis e 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011.";

(3) all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le tasse sono dovute all'ACER per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la divulgazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le tasse sono pagate dai meccanismi di segnalazione registrati e dalle piattaforme per le informazioni privilegiate. Le entrate derivanti dalle tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall'ACER per l'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011."

■

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ■ ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

MOTIVAZIONE

La crisi energetica, notevolmente aggravata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha indotto la Commissione europea a proporre, il 14 marzo 2023, una riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica. Nell'ambito di tale riforma sono in corso di revisione diversi atti legislativi fondamentali dell'UE, in particolare il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT).

Tale regolamento, entrato in vigore nel 2011, mira a prevenire e combattere pratiche scorrette quali l'insider trading e la manipolazione del mercato, contribuendo in tal modo a garantire la trasparenza, la competitività e la stabilità dei mercati dell'energia dell'UE. Nella presente proposta di revisione, la Commissione prevede un rafforzamento della capacità dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dei regolatori nazionali di monitorare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia. La revisione mira inoltre a consentire l'accesso a dati migliori, nell'ambito degli sforzi volti a rafforzare le capacità di tali autorità di regolamentazione.

Pur accogliendo con favore l'iniziativa della Commissione europea e sostenendone pienamente i principi e le linee d'azione fondamentali, la relattrice ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire il conseguimento degli obiettivi annunciati. In particolare, occorre prevedere un rafforzamento del ruolo dell'ACER nelle indagini sui potenziali casi di abuso di mercato di natura transfrontaliera e un insieme più chiaro di norme per tutti gli operatori di mercato, ai fini della loro protezione e per prevenire lo sfruttamento di lacune e contraddizioni giuridiche.

Si introducono pertanto modifiche che hanno come linee guida tre principi fondamentali: la **coerenza e la trasparenza giuridiche**, il **rafforzamento della dimensione europea** e il **rafforzamento del mercato**. Ciascuno di questi principi corrisponde a una serie specifica di azioni. La coerenza e la trasparenza giuridiche sono rese possibili da una maggiore chiarezza del regolamento e da un migliore allineamento con altri atti legislativi dell'UE. Il rafforzamento della dimensione europea viene perseguito attraverso una portata rafforzata delle azioni dell'ACER e la sua cooperazione con i regolatori nazionali. Infine, le misure volte a eliminare gli oneri burocratici, gli ostacoli inutili e la comunicazione ridondante contribuiscono al rafforzamento del mercato.

Tra gli esempi di azioni/modifiche specifiche figurano:

Coerenza e trasparenza giuridiche

- migliorare l'allineamento delle definizioni alle specificità dei mercati dell'energia per evitare confusione, sovrapposizioni e oneri amministrativi eccessivi, fornendo maggiore chiarezza e gettando le basi per un'efficace attuazione delle norme (ossia le definizioni di "mercato organizzato", "book di negoziazione" e "informazioni privilegiate");
- includere tutti gli attori pertinenti nella definizione di "operatore di mercato", evitando nel contempo di imporre oneri eccessivi agli operatori più piccoli nel caso di persone che predispongono operazioni a titolo professionale, con scarsi vantaggi;

- definire meglio i ruoli delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione registrati, semplificando tuttavia il linguaggio e le procedure, concedendo agli operatori di mercato più tempo per adattarsi alle nuove norme;
- integrare debitamente nel regolamento REMIT gli articoli relativi al GNL, ripresi dal regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas, al fine di fornire maggiore chiarezza ed evitare la ripetizione dei compiti e degli esercizi di comunicazione;

Rafforzamento della dimensione europea

- rafforzare i poteri dell'ACER, in particolare modificando i criteri per individuare i casi transfrontalieri che possono essere oggetto di indagine da parte dell'ACER e potenziandone le capacità investigative;
- migliorare lo scambio di informazioni tra autorità energetiche e finanziarie, garantendo che il monitoraggio sia efficace e non si sovrapponga;
- mantenere un equilibrio tra le responsabilità dell'ACER e i ruoli delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare laddove queste ultime sono in grado di svolgere le attività in questione; in caso contrario, dovrebbe intervenire l'ACER. La relatrice ha deciso di rispettare il ruolo primario delle ANR nella fase di applicazione;
- sostenere la proposta della Commissione europea di rafforzare il compito dell'ACER di elaborare orientamenti e raccomandazioni, evitando nel contempo gli oneri amministrativi superflui che potrebbero comportare per gli operatori di mercato;

Rafforzamento del mercato

- evitare un eccessivo carico amministrativo e snellire la burocrazia per gli operatori di mercato;
- garantire un accesso adeguato ai mercati anche per gli operatori di paesi terzi;
- garantire che siano salvaguardati gli investimenti, assicurando che le informazioni relative al processo di investimento siano rese note soltanto quando è certo che i dati in questione potrebbero influenzare il mercato.

Infine, la relatrice desidera ricordare che la presente revisione è stata presentata con notevole urgenza dalla Commissione europea e che, per questo motivo, se ne dovrebbe monitorare l'impatto con particolare attenzione. È stato pertanto introdotto un emendamento che invita la Commissione europea a effettuare una valutazione del regolamento entro giugno 2027, prestando particolare attenzione agli impatti sul comportamento del mercato, gli operatori di mercato, la liquidità, gli obblighi di comunicazione e il livello degli oneri amministrativi per gli operatori di mercato.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators
European Commission - DG ENER
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
CEER - Council of European Energy Regulators
Eurelectric - Federation of the European electricity industry
ICE - Intercontinental Exchange
EDF - Électricité de France
EFET - European Federation of Energy Traders
Europex - Association of European Energy Exchanges
RWE AG
Lightsource BP
EGEC - The European Geothermal Energy Council
Form Energy
Eurofer AISBL - The European Steel Association
STEAG Power GmbH
AFEP - Association française des entreprises privées
SolarPower Europe
Endesa Energia
ENEL S.p.A.
EDP - Energias de Portugal
ENI S.p.A.
ENGIE
UFE - Union Française de l'Electricité
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA
Energienet
GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A
Nordpool AS
Vattenfall
European Energy Exchange AG
Edison Spa
Nordenergi

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Relatore per parere: Ondřej Kovařík

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) **Gli** strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal

Emendamento

(2) ***I prodotti energetici all'ingrosso che sono*** strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. ***L'allineamento tra il presente regolamento e la normativa sui mercati finanziari dovrebbe garantire che le autorità nazionali di regolamentazione, che vigilano sui***

fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggirio o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.

mercati dell'energia, e le autorità finanziarie competenti, che vigilano sui mercati finanziari, possano applicare la normativa pertinente tenendo conto delle specificità dei mercati dell'energia. Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggirio o artificio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.

Tuttavia l'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe sovrapporsi alla regolamentazione settoriale dei mercati finanziari. Pertanto gli strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{17 bis} dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le

¹⁷ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le

direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

17 bis **Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere **adeguata per rispecchiare il** regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento

(3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere **allineata al** regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali finanziarie e garanti della concorrenza.

Emendamento

(5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali finanziarie e garanti della concorrenza, ***nonché con l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e con l'ESMA.***

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'ACER e l'ESMA dovrebbero coordinarsi strettamente nelle loro attività di vigilanza, tra l'altro in relazione alle questioni derivanti dall'adozione del presente regolamento, al fine di garantire che le autorità di regolamentazione europee o nazionali o le autorità finanziarie competenti, a seconda dei casi, abbiano a disposizione i set di dati più completi e possano intervenire secondo necessità. L'ACER e l'ESMA dovrebbero esaminare in particolare le modalità per garantire che vi sia un flusso scorrevole di informazioni tra loro, le autorità di regolamentazione nazionali e le autorità finanziarie competenti e che esse possano avere, in qualsiasi momento, una panoramica dei mercati dell'energia nell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.

Emendamento

(8) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti **chiaramente** i rischi derivanti da tali pratiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.

Emendamento

(13) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni, **assicurando al contempo che siano ridotte al minimo le duplicazioni di segnalazioni che derivano dagli obblighi previsti da altri atti legislativi collegati, come la legislazione sui servizi finanziari.**

Motivazione

Sebbene la raccolta dei dati sia imperativa, dobbiamo anche agevolare le norme di segnalazione orizzontalmente nella legislazione dell'UE per evitare duplicazioni nelle segnalazioni da parte degli operatori di mercato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento

(22) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. ***Ove lo ritenga necessario, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente anche con l'ESMA in relazione alle ispezioni in loco.*** È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1– lettera a

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica

PE747.031v02-00

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica

68/86

RR\1285411IT.docx

alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari **quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE**, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. **Gli articoli 3, 5 e 5 bis e l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all'ingrosso che consistono in strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE e che sono soggetti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014.** Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014, **del regolamento (UE) n. 596/2014** e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1– lettera b

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano, **in particolare**, informazioni e dati pertinenti su base regolare, **almeno trimestrale**, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

Emendamento

L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) la conclusione di qualsiasi operazione, ***l'emissione*** di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

Emendamento

a) la conclusione di qualsiasi operazione, ***la trasmissione*** di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

Emendamento

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ***o***

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 2 – lettera a – punto ii – comma 1

Testo della Commissione

ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso,

Emendamento

ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso,

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

a meno che **la persona** che **ha** compiuto l'operazione o che **ha impartito** l'ordine di compravendita **dimostri** che le **sue** motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

Emendamento

a meno che **le persone** che **hanno** compiuto l'operazione o che **hanno trasmesso** l'ordine di compravendita **dimostrino** che le **loro** motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera g

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e **le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale quando negoziano per conto proprio**, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

Emendamento

7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e **i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi GNL**, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera h

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 8 bis

Testo della Commissione

8 bis) "persona che predispone **o esegue** operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella

Emendamento

8 bis) "persona che predispone operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella

ricezione e trasmissione di ordini o ***nell'esecuzione*** di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;

ricezione e trasmissione di ordini o ***nella predisposizione*** di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ***che non sono strumenti finanziari***;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia ***per conto degli operatori di mercato***;

Emendamento

17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) "contratto di energia all'ingrosso fuori borsa", un contratto di energia all'ingrosso la cui esecuzione avviene bilateralmente tra gli operatori di mercato o tramite un intermediario e non su una borsa dell'energia;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale, compresi i fornitori di book comuni di negoziazione, ma escluse le negoziazioni puramente bilaterali in cui due persone fisiche effettuano ciascuna negoziazione per proprio conto;

Emendamento

20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale, compresi i fornitori di book comuni di negoziazione, ma escluse **le sedi di negoziazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE** e le negoziazioni puramente bilaterali in cui due persone fisiche effettuano ciascuna negoziazione per proprio conto;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione

21) "negoziiazione di GNL", **offerte, offerte d'acquisto o** operazioni di compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; b) cui consegue la consegna nell'Unione o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

Emendamento

21) "negoziiazione di GNL", **la conclusione di** operazioni, **tra cui gli ordini di compravendita su un mercato organizzato, relative alla** compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; b) cui consegue la consegna nell'Unione o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 2 – punto 24 bis (nuovo)

24 bis) "parametro di riferimento", qualsiasi indice che non è un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 596/2014 e che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula ai prodotti energetici all'ingrosso sottostanti, o sulla base degli stessi, compresi i prezzi stimati, in riferimento al quale è determinato l'importo pagabile nell'ambito di un prodotto energetico all'ingrosso o di un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso, o il valore di un prodotto energetico all'ingrosso, laddove tale prodotto energetico all'ingrosso non è uno strumento finanziario;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera j

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione

25) "parametro di riferimento per il GNL", **determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera;**

Emendamento

25) "parametro di riferimento per il GNL", **un parametro di riferimento relativo alla negoziazione di GNL;**

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine **concernente** un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Emendamento

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite **l'annullamento di ordini o la** modifica di un ordine **esistente, oppure la creazione di legami o dipendenze tra ordini, in relazione a** un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la

Emendamento

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi **o tale da creare un'eccessiva volatilità del mercato o contribuirvi**. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a

conformità ai requisiti del presente paragrafo.

fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato **a intervalli regolari da parte di una o più persone designate** per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo **per un periodo di 5 anni** e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo **per un periodo di cinque anni** e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Emendamento

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato **e, se lo ritiene necessario, con l'ESMA.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942
Articolo 13 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. ***Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.***

Emendamento

4. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

8.6.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta della Commissione che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (2023/0076 (COD)) e sulla proposta della Commissione che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (2023/0077(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto i coordinatori della commissione per i bilanci hanno deciso, nella riunione del 31 gennaio 2023, di esprimere un parere sotto forma di lettera a norma dell'articolo 56 su entrambi i fascicoli legislativi.

La commissione ha approvato il parere nella riunione¹ dell'8.6.2023 e mi ha incaricato di comunicare la posizione riportata di seguito.

Contesto delle proposte relativamente all'incidenza sul bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e di ITER

Il 14 marzo 2023 la Commissione ha proposto di riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, ridurre la dipendenza delle bollette dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere meglio i consumatori dalle future impennate dei prezzi e dalla manipolazione potenziale del mercato e rendere l'industria dell'UE pulita e più competitiva. Ne sono derivate due proposte che modificano diversi atti legislativi esistenti:

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Janusz Lewandowski (primo vicepresidente), Olivier Chastel (secondo vicepresidente), Niclas Herbst (quarto vicepresidente), José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Rainer Wieland (per il gruppo PPE), Markus Ferber and Asim Ademov (per il gruppo PPE a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Nils Ušakovs (per il gruppo S&D), Inma Rodríguez-Piñero and Massimiliano Smeriglio (per il gruppo S&D a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner (per il gruppo Renew), Nicolae Ştefănuţă (per il gruppo Verts/ALE), Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca (per il gruppo ECR), Dimitrios Papadimoulis (per il gruppo ECR) e Andor Deli (per i NI).

1. Modifica del regolamento REMIT (protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso) e corrispondente modifica del regolamento ACER.
2. Modifiche del regolamento e della direttiva sull'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e corrispondente modifica del regolamento ACER.

Il primo pacchetto di modifiche affiderà all'ACER nuovi compiti, essenzialmente poteri di autorizzazione e di vigilanza nell'ambito delle piattaforme di dati sull'energia elettrica, un ruolo di centralizzazione delle operazioni sospette nel mercato dell'energia elettrica e poteri di indagine e di più ampia esecuzione del regolamento REMIT. Secondo la valutazione della Commissione, l'ACER avrebbe bisogno di 25 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari e di 4,2 milioni di EUR di spese operative nel periodo 2025-2027. I 2/3 del personale e le spese operative saranno coperti mediante un incremento delle tasse. I restanti 2,9 milioni di EUR sono a carico del bilancio dell'UE nel periodo 2025-2027.

Anche il secondo pacchetto affiderà all'ACER nuovi compiti, essenzialmente l'approvazione ex ante degli hub per la negoziazione dei contratti a termine per l'energia elettrica e della metodologia su cui si basa la relazione degli Stati membri sulla necessità di flessibilità nel mercato dell'energia elettrica. Secondo la valutazione della Commissione, l'ACER avrebbe bisogno di 4 ETP supplementari per un importo di 2,8 milioni di EUR nel periodo 2024-2027.

In totale, l'impatto dell'ampliamento dell'ACER sul bilancio dell'UE sarebbe pari a 5,7 milioni di EUR nel periodo 2024-2027. Secondo quanto indicato nella scheda finanziaria legislativa, tale importo sarà riassegnato dalla linea di bilancio ITER.

Posizione della commissione per i bilanci

Nel complesso, l'incidenza sul bilancio della proposta non è sostanziale e il regolamento ACER è modificato esclusivamente allo scopo di ampliare il campo di applicazione delle attività finanziate da tasse e di aggiungere i compiti derivanti dalla modifica della direttiva sull'assetto del mercato dell'energia elettrica. La Commissione osserva che la compensazione prevista tramite riassegnazione da ITER all'ACER non incide negativamente sul conseguimento degli obiettivi di ITER nell'ambito del QFP e ricorda che l'importo totale di tale compensazione, pari a 5,7 milioni di EUR, rappresenta lo 0,1 % dell'intero bilancio di ITER nell'ambito del QFP.

La commissione per i bilanci rileva tuttavia che, dall'inizio di questo QFP, la Commissione ha presentato diverse proposte legislative² che affidano all'ACER nuovi compiti aggiuntivi che

2

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013. Aumento delle risorse per l'ACER dovuto a ulteriori responsabilità nella vigilanza del piano decennale di sviluppo della rete. Ciò richiede un numero

richiedono risorse finanziarie supplementari.

L'insieme dei nuovi compiti affidati all'ACER comporta un aumento del personale (dalla situazione di riferimento del QFP di 77 permanenti, 36 agenti contrattuali, 4 esperti nazionali distaccati a 142 permanenti, 47 agenti contrattuali, 10 esperti nazionali distaccati) e dell'esigenza prevista di bilancio (il bilancio dovrebbe aumentare fino a 22,4 milioni di EUR nel 2027 anziché 16,3 milioni di EUR).

La necessità di ricorrere a riassegnazioni al fine di garantire le ulteriori risorse operative e amministrative richieste comporta ripercussioni significative sul bilancio dell'UE che si estendono oltre il limite dell'attuale periodo di programmazione finanziaria.

Il Parlamento europeo ha ribadito in numerose relazioni e risoluzioni la sua posizione generale secondo cui nuovi compiti dovrebbero essere coperti da nuove risorse e andrebbe evitata la pratica della "compensazione" dei rafforzamenti tramite rinvii o riduzioni delle dotazioni dei programmi. Tuttavia, considerato l'accumulo di nuove iniziative, esigenze supplementari e sviluppi imprevisi, non resta che constatare che le risorse tradizionali per questi nuovi stanziamenti nel bilancio dell'UE, in particolare margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP e strumenti speciali non tematici, saranno quasi completamente se non del tutto esaurite a partire dal bilancio 2024.

limitato di risorse aggiuntive (1 ETP aggiuntivo) dal programma CEF Energia (cfr. la scheda finanziaria legislativa in COM(2020)0824)

- Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (COM(2021)0805). Ciò richiede un numero limitato di risorse aggiuntive (1 posto AT a partire dal 2023). L'aumento di bilancio è legato esclusivamente all'incremento dei posti. Si propone di compensare l'aumento del contributo dell'UE con una riduzione equivalente del bilancio del programma Energia nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (programma CEF Energia).
- Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0804). Tali compiti richiedono un ampliamento delle risorse umane dell'agenzia tramite l'aggiunta di 15 posti della tabella dell'organico e di 6 agenti contrattuali entro il 2027. L'aumento di bilancio è legato esclusivamente al personale supplementare. L'aumento del contributo dell'UE sarà compensato da una riduzione equivalente del programma CEF Energia.
- Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi; COM(2022)0549 final. La proposta attribuisce nuovi compiti all'ACER, segnatamente l'elaborazione e la pubblicazione di una valutazione quotidiana del prezzo del GNL e di un parametro di riferimento per il GNL. L'ACER dovrà rispettare i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi (PRA), i quali prescrivono personale esperto. L'agenzia necessiterà inoltre di risorse supplementari per questioni informatiche e di consulenza e per le piste di controllo. Si prevede che l'aumento degli stanziamenti per l'ACER sarà controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito del programma CEF Energia.
- Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi; COM(2022)0668 final. La proposta richiederà risorse aggiuntive per l'ACER. In particolare, la proposta stabilisce per l'ACER nuovi compiti, che consistono nel monitorare i mercati del gas e assistere la Commissione nell'attivazione (e nella successiva disattivazione) del meccanismo di correzione del mercato e nel monitoraggio dei flussi di gas all'interno dell'UE. Si prevede che l'aumento degli stanziamenti per l'ACER sarà compensato da una riduzione compensativa della spesa programmata nell'ambito del programma CEF Energia.

La commissione per i bilanci è pronta a monitorare attentamente le proposte nel corso delle prossime fasi procedurali, in particolare le discussioni sulle risorse umane e finanziarie dell'ACER e qualsiasi potenziale incidenza sul bilancio.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Johan Van Overtveldt

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica dei regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato
Riferimenti	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 29.3.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 29.3.2023
Relatrice per parere: Nomina	Ondřej Kovařík 20.4.2023
Approvazione	28.6.2023
Esito della votazione finale	+ : 42 - : 10 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjård, René Repasi, Eleni Stavrou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia

10	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

1	0
ECR	Dorien Rookmaker

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica ai regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato		
Riferimenti	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)		
Presentazione della proposta al PE	14.3.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 29.3.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 29.3.2023	ECON 29.3.2023	IMCO 29.3.2023
Pareri non espressi Decisione	IMCO 28.3.2023		
Relatori Nomina	Maria da Graça Carvalho 30.3.2023		
Esame in commissione	24.4.2023	23.5.2023	
Approvazione	7.9.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	53 6 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Marie Dauchy, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Marina Measure, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienass, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Pernille Weiss		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Andrus Ansip, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Mohammed Chahim, Jakob G. Dalunde, Francesca Donato, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Karolin Braunsberger-Reinhold, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Camilla Laureti, Aušra Maldeikienė, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski		
Deposito	8.9.2023		

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

53	+
NI	Tiziana Beghin, Martin Buschmann, Francesca Donato
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Karolin Braunsberger-Reinhold, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Angelika Niebler, Sara Skytvedal, Maria Spyraki, Pernille Weiss
Renew	Andrus Ansip, Nicola Beer, Martina Dlabajová, Valter Flego, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner
S&D	Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Camilla Laureti, Dan Nica, Thomas Rudner
The Left	Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marina Mesure
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

6	-
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
ID	Marie Dauchy

2	0
ID	Matteo Adinolfi
Renew	Christophe Grudler

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti